

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5450 del 24/09/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 2358 DEL 18/04/2025, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "CONSORZIO RIESCO" PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI ENERGIA DA MATRICI ORGANICHE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. CASCINA STANGA GARGATANO FRAZ. RONCAGLIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5648 del 24/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 2358 DEL 18/04/2025, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "CONSORZIO RIESCO" PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI ENERGIA DA MATRICI ORGANICHE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. CASCINA STANGA GARGATANO FRAZ. RONCAGLIA.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2358 del 18/04/2025 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CONSORZIO RIESCO (C.F. 01483350334 - sede legale in Piacenza (PC), via XXIV Maggio n. 142), rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 82319 del 13/05/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 88848 del 14/05/2025), per l'attività di "produzione di energia da matrici organiche provenienti da attività agricole" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Cascina Stanga, Gargatano, Fraz. Roncaglia, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a) DPR 59/2013 - *autorizzazione* per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche su suolo, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
- art. 3, comma 1 lett. b), DPR 59/2013 - *comunicazione* per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta CONSORZIO RIESCO (C.F. 01483350334), relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico" pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 159927 del 10/09/2025 (pratica Sinadoc 29044/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:
Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 163645 del 16/09/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

- con la medesima nota prot. n. 163645/2025 ARPAE SAC Piacenza ha richiesto al Comune di Piacenza il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06, nonché il parere relativamente alla matrice "impatto acustico", con riferimento all'art. 8 comma 4 della L. 447/95;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. attività n. 6 del 19/09/2025 sinadoc 29044/2025) risulta che le modifiche consistono in:

- modifica del Lay-out di posizionamento degli impianti con una configurazione degli impianti tale da non rendere necessaria la demolizione del fabbricato ora destinato a locale motori, che sarà utilizzato come magazzino e deposito attrezzature;
- modifica del cogeneratore (emissione E6) previsto tramite l'installazione di un modulo di cogenerazione di potenza elettrica 330 kWe e potenza termica nominale pari a 830 kW. La modifica del cogeneratore non deriva dalla necessità di maggior potenza, ma dalla taglia commercializzata dal fornitore selezionato e verrà utilizzato alla medesima potenza già prevista nel progetto approvato;
- modifica del modello di caldaia a biogas (emissione E8) con una di pari caratteristiche tecniche (potenza 270 kW); la modifica è esclusivamente motivata dalla disponibilità commerciale del fornitore selezionato;

- modifica del sistema di upgrading che non prevede più un post combustore, ma un impianto di depurazione del biogas a carboni attivi di maggiore efficienza; sono previste due fasi, la prima specifica per la depurazione dei VOC e una seconda specifica per la depurazione di H₂S. Non sarà installato il sistema termico rigenerativo (post-combustore) a valle del sistema di upgrading;
- differenti altezze delle emissioni E6, E7 e E8;

RILEVATO altresì che per la matrice "impatto acustico" è stata trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal tecnico competente in acustica ambientale, nella quale si dichiara:

- *"che la variante in progetto non comporta una modifica sostanziale delle condizioni acustiche attualmente già presenti";*
- *"di garantire il rispetto dei valori di emissione, di immissione e di qualità in considerazione della classe di appartenenza della classificazione acustica comunale "Tabella 1. Valori Limite)";*

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo, sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai fini dell'aggiornamento dell'AUA di seguito indicati:

- nota prot. n. 154122 del 18/09/2025, assunta al prot. ARPAE n. 165149 in pari data, con cui il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole per la modifica non sostanziale di cui trattasi relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera", ex art. 269, comma 3 del D.lgs. 152/2006 ed "impatto acustico" con riferimento all'art. 8 comma 4 della L. 447/95;
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 163632 del 16/09/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta CONSORZIO RIESCO (C.F. 01483350334), relativamente all'attività di "produzione di energia da matrici organiche provenienti da attività agricole" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Cascina Stanga, Gargatano, Fraz. Roncaglia;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione dirigenziale det-amb n. 2358 del 18/04/2025, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 82319 del 13/05/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 88848 del 14/05/2025), in favore della Ditta CONSORZIO RIESCO (C.F. 01483350334 - sede legale in Piacenza (PC), via XXIV Maggio n. 142), per l'attività di "produzione di energia da matrici organiche provenienti da attività agricole" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Cascina Stanga, Gargatano, Fraz. Roncaglia,, come **segue**:

- **sostituendo**, alla voce "Prescrizioni e condizioni per il rilascio del titolo" dell'**Allegato 1**, i limiti stabiliti per E6, E7 e E8 con i seguenti:

EMISSIONE E6 COGENERATORE A BIOGAS Pt = 830 kW

Portata massima	1292	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	10	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	3,75	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	37,5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	187,5	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%		

EMISSIONE E7 UPGRADING

Portata massima	188	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	4,7	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Idrogeno solforato	2	mg/Nm ³
Ammoniaca	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E8 CALDAIA A BIOGAS – Pt = 270 kW

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	4,2	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		

- **eliminando**, alla voce “Prescrizioni e condizioni per il rilascio del titolo” dell’**Allegato 1**, la seguente **prescrizione**:
 - a) il sistema di bypass di emergenza del postcombustore, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e le ore ed i giorni di funzionamento devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- **inserendo**, alla voce “Prescrizioni e condizioni per il rilascio del titolo” dell’**Allegato 1**, la seguente **prescrizione**:
 - 34) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E7 e l’obbligo di effettuare monitoraggi in sede di messa a regime anche a tale emissione, il gestore successivamente può non effettuare monitoraggi periodici a E7;
- **aggiungendo**, alla voce “Prescrizioni e condizioni per il rilascio del titolo” dell’**Allegato 1**, alla **prescrizione 9)**, le seguenti metodiche riguardanti l’**idrogeno solforato** e l’**ammoniaca**:
 - **idrogeno solforato**: metodo UNICHIM MU 634, UNI 11574:2015, US EPA method 15, US EPA method 16;
 - **ammoniaca**: UNI EN ISO 21877:2020;

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale det-amb n. 2358 del 18/04/2025, (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 82319 del 13/05/2025), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 82319 del 13/05/2025;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.